

NOVITA' FISCALI DEL MILLEPROROGHE

INDICE:

1. Proroga della dichiarazione IMU per il 2021
2. Sospensione degli ammortamenti per i bilanci 2022 e 2023
3. Sterilizzazione delle perdite 2022
4. Svolgimento delle assemblee da remoto
5. Termine per gli investimenti agevolati
6. Misure per l'edilizia
7. Adesione alla pace fiscale da parte dei Comuni

La L. 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. decreto "Milleproroghe"), pubblicata sulla G.U. 49 del 27 febbraio, proroga la sospensione degli ammortamenti e la sterilizzazione delle perdite; estende al 30 novembre il termine per il completamento degli investimenti agevolati "prenotati" nel 2022; proroga al 31 marzo il termine per la comunicazione all'Ade della cessione del credito/sconto in fattura; sospende dal 30 aprile 2022 al 30 ottobre 2023 i termini in materia di agevolazione "prima casa".

1. Proroga della dichiarazione IMU per il 2021

Viene prorogato al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 e alle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta per il 2021).

2. Sospensione degli ammortamenti per i bilanci 2022 e 2023

La facoltà di sospendere fino al 100% gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, da parte delle società che non adottano i principi contabili internazionali, introdotta per gli esercizi 2020 e già estesa ai bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 (art. 5-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, conv. L. 28 marzo 2022, n. 25) è estesa all'esercizio in corso al 31.12.2023.

Gli ammortamenti non imputati a conto economico sono iscritti in una riserva indisponibile, utilizzando utili d'esercizio o, in mancanza, utili portati a nuovo e riserve disponibili o, come ultima possibilità, con obbligo di vincolare utili successivi.

Le quote di ammortamento degli esercizi successivi a quelli della sospensione sono determinate suddividendo il valore netto contabile del bene per gli anni di vita utile residua aggiornata. Di conseguenza, la sospensione è preclusa ove incompatibile con la stima della utilità residua delle immobilizzazioni. Inoltre, ancorché gli ammortamenti siano sospesi, è necessario verificare se il valore dell'immobilizzazione non ammortizzata debba essere comunque ridotto per perdite durevoli di valore ai sensi dell'art. 2426, co. 1, n. 3), cod. civ.

L'impresa avrà comunque la facoltà di dedurre le quote di ammortamento sospese, effettuando una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ed imputando in bilancio la fiscalità differita.

3. Sterilizzazione delle perdite 2022

E' estesa alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la possibilità di sospensione per 5 anni degli adempimenti previsti dagli articoli 2446, co. 2 e 3, e 2447 (per le spa), 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482-ter (per le srl) ai fini della ricapitalizzazione o dello scioglimento della società.

Pertanto, fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027, non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, fermo restando l'obbligo dell'organo amministrativo di informare l'assemblea affinché deliberi il differimento della copertura della perdita nonché di convocare l'assemblea qualora l'erosione del capitale sociale si verifichi a causa delle perdite emerse negli esercizi successivi al 2022.

4. Svolgimento delle assemblee da remoto

Le assemblee delle società di capitali tenute entro il 31 luglio 2023 possono svolgersi, anche in deroga allo statuto, attraverso mezzi di telecomunicazione ovvero, per le società a responsabilità limitata, si potranno assumere le decisioni mediante la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto.

5. Termine per gli investimenti agevolati

Viene prorogato al 30 novembre 2023 il termine entro il quale possono essere effettuati gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e in beni strumentali nuovi ordinari (ovvero "non 4.0"), se l'ordine è stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 ed entro la stessa data è effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

6. Misure per l'edilizia

a. Viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Viene prorogato alla stessa data il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.

- b. E' esteso al 2023 e 2024 il contributo per le colonnine di ricarica dei veicoli da parte di utenti domestici, pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di:
- 1.500 euro per persona fisica richiedente;
 - 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.
- c. I termini (di trasferimento della residenza entro 18 mesi, di riacquisto ai fini del credito d'imposta o per evitare la decadenza o per alienare l'abitazione in caso di nuovo acquisto), per non perdere i benefici dell'imposta di registro al 2% (o dell'iva al 4%) e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro, sull'acquisto della prima casa, sono sospesi dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023.

7. Adesione alla pace fiscale da parte dei Comuni

Fino al 31 marzo i Comuni possono deliberare:

- di disapplicare del tutto lo stralcio dei ruoli (che per tali enti riguarda solo sanzioni ed interessi) di valore non superiore a 1.000 euro, oppure, all'opposto, di aderirvi completamente;
- di aderire, oltre alla definizione delle liti pendenti, alla conciliazione agevolata, alla rinuncia ai giudizi in Cassazione e alla sanatoria delle rate omesse di precedenti istituti deflattivi.

28 febbraio 2023